

Tabella riepilogativa superamento periodo di prova personale docente

Riepiloghiamo di seguito gli **obblighi del personale docente** relativi al **periodo di prova e formazione** necessari per ottenere la "conferma in ruolo".

Riferimenti normativi:

- Testo unico della Scuola: [Dlgs 297/94](#) artt. 438, 439 e 440
- [Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro](#) 2006/2009 art. 68
- [Nota 3699/08](#)
- [Legge 107/15](#) commi da 116 a 120 e comma 129
- [DM 850/15](#)
- [Nota 36167/15](#)
- [Nota 28515/16](#)

La legge 107/15 ha introdotto nuove modalità per il superamento del periodo di prova/formazione del personale docente della scuola statale.

Per regolare queste nuove modalità è stato pubblicato il DM 850/15 ed alcune note esplicative.

Le due principali novità sono:

- l'introduzione dell'obbligo di ripetizione del periodo di prova per chi ha ottenuto il passaggio di ruolo (rispetto a questa previsione abbiamo presentato un [ricorso unitario](#))
- l'obbligo di espletare un periodo di effettivo servizio di insegnamento di almeno 120 giorni

Per il superamento del periodo di prova formazione è quindi richiesto:

- Un servizio di almeno 180 giorni nell'anno scolastico
- Un servizio effettivo di insegnamento di almeno 120 giorni nell'anno scolastico
- La nomina di un tutor tra i docenti della scuola di servizio
- L'espletamento delle attività di formazione previste per i neo assunti (formazione in ingresso)
- Il colloquio con il comitato di valutazione (integrato dal tutor) e presieduto dal dirigente scolastico

Di seguito **maggiori dettagli** su ognuna delle voci precedenti.

Servizio di almeno 180 giorni nell'anno scolastico

Sono computabili nei **180 giorni** tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario (ferie) e straordinario (malattia e simili) e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza (D.M. 850/2015 art.3 comma2). I 180 giorni sono **proporzionalmente ridotti** per i docenti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto (part-time) [Nota 36167/15 punto 2].

Servizio effettivo di insegnamento di almeno 120 giorni nell'anno scolastico

Sono compresi nei **120 giorni** di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali (DM 850/2015 art.3 comma 3). I 120 giorni sono **proporzionalmente ridotti** per i docenti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto (part-time) [Nota 36167/15 punto 2].

Tabella riepilogativa superamento periodo di prova personale docente

Nomina di un tutor tra i docenti della scuola di servizio

Per i docenti in periodo di prova è prevista l'assegnazione di un docente "tutor" (esperto) che seguirà il docente neo immesso in ruolo durante l'anno di prova. Il tutor dovrebbe essere preferibilmente della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello stesso plesso. In ogni caso il rapporto non potrà superare la quota di tre docenti affidati al medesimo tutor. I tutor sono designati dal dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti [DM 850/15 art. 12].

Espletamento delle attività di formazione previste per i neo assunti (formazione in ingresso)

Le attività di formazione per i docenti in periodo di prova sono di 50 ore di cui gran parte si svolgono online sulla [piattaforma dell'INDIRE](#) (sezione formazione neo assunti). Come attività propedeutica alla formazione è prevista, anche ai fini della personalizzazione delle attività, l'elaborazione un primo **bilancio di competenze**, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor [DM 850/15 art. 5].

Il percorso formativo è articolato in **quattro diverse fasi**:

- Incontri propedeutici (6 ore) a cura degli uffici scolastici provinciali
- Laboratori formativi, almeno 4 (12 ore) a cura degli uffici scolastici provinciali
- Momenti di osservazione fra pari in classe (12 ore) con il Tutor (peer to peer)
- Formazione online (20 ore)

La durata della formazione online è stimata forfettariamente in **20 ore**, ma non è previsto il tracciamento delle attività svolte sulla piattaforma.

Maggiori dettagli sulla scansione delle attività di formazioni sono disponibili nella nota [Nota 36167/15](#) e sulla piattaforma dell'INDIRE.

Colloquio con il comitato di valutazione

Entro il termine dell'anno scolastico è prevista la discussione con il "comitato per la valutazione dei docenti" (L. 107/15 art. 1 comma 129) (composto da 3 docenti e presieduto dal dirigente scolastico, a cui si aggiunge il tutor) sugli elaborati prodotti. Il "comitato per la valutazione dei docenti", dovrà esprimere un parere al dirigente scolastico sul superamento o meno dell'anno di prova. Il dirigente scolastico provvederà al decreto formale che sancisce il superamento o meno del periodo di prova ("conferma in ruolo").

Cosa accade (per assenze o aspettative) se non si riescano a svolgere tutte le attività/peridi di servizio richiesti

Nel caso non si raggiungano i giorni di servizio richiesti (180/120 e relativi valori proporzionali all'orario di servizio) o non si completi la formazione, l'anno di prova/formazione si potrà svolgere nell'anno successivo (o negli anni successivi: non ci sono indicazioni limite sul rinvio dell'anno di prova).

Cosa accade se l'esito dell'anno di prova è negativo

L'anno di prova/formazione, qualora abbia esito negativo, può essere ripetuto solo una seconda volta. Qualora abbia nuovamente esito negativo è prevista la dispensa dal servizio o la restituzione al ruolo di provenienza (a seconda dei casi).